IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Région Autonome Vallée d'Aoste
Gouvernement régional

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 11 agosto 2025

In Aosta, il giorno undici (11) del mese di agosto dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1103** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI E DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO DA PARTE DI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E CONSORTERIE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A INFRASTRUTTURE FUNZIONALI AL SETTORE AGRICOLO, AI SENSI DELLA L.R. 17/2016, ARTICOLO 18, COMMA 1, IN SOSTITUZIONE DELLA DGR 961/2024.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e, in particolare, l'articolo 18 (Infrastrutture rurali);

considerato che i commi 1 e 2 dell'articolo 18 menzionato stabiliscono, tra le altre cose, che, al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo e di garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli, nonché un miglior approvvigionamento ed efficientamento nell'utilizzo della risorsa idrica, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e alle consorterie già riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973 o registrate ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 19/2022, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 90% delle spese ammissibili, per la realizzazione delle iniziative di tipo infrastrutturale a valenza comprensoriale e per le relative manutenzioni straordinarie;

considerato che l'articolo 20 *(Procedimento per la concessione degli aiuti. Istituzione dello sportello unico per l'agricoltura)* della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e, in particolare, il comma 3 bis, come introdotto dalla l.r. 1/2024, stabilisce che per una corretta determinazione degli aiuti di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, e 19, commi 1, lettera b), e 2 le domande devono essere corredate di una dichiarazione, redatta secondo apposito modello approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, circa l'eventuale gestione, da parte dei richiedenti, di centraline idroelettriche per la produzione, il consumo e la vendita di energia elettrica o la concessione in uso a titolo oneroso a terzi delle medesime o di altre infrastrutture;

richiamata la propria deliberazione n. 815 del 24 luglio 2023 "Approvazione dei criteri applicativi per la concessione di contributi relativi all'attività di gestione, di funzionamento e di manutenzione ordinaria delle opere di miglioramento fondiario di competenza dei consorzi, delle consorterie e degli enti locali gestori di opere irrigue, di cui alla l.r. 17/2016, articolo 19, comma 1, lett. b), in sostituzione della DGR 426/2021", modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 451 del 18 aprile 2025 in particolare:

- l'Allegato II (Disposizioni amministrative di carattere generale per la corretta e trasparente tenuta contabile inerente all'attività di gestione, di funzionamento e di manutenzione delle infrastrutture di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario e delle consorterie);
- l'Allegato III (Fac-simile del piano dei conti per consorzi di miglioramento fondiario e consorterie);
- l'Allegato IV (Fac-simile di bilancio consuntivo per consorzi di miglioramento fondiario e consorterie);

richiamata la propria deliberazione n. 961 del 19 agosto 2024 recante "Approvazione dei criteri applicativi e delle modalità di presentazione delle domande di aiuto da parte di consorzi di miglioramento fondiario e consorterie per la realizzazione di infrastrutture funzionali al settore agricolo e interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi della l.r. 17/2016, articolo 18, comma 1. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 27 marzo 2023.";

considerato che il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 non ha riprodotto l'articolo 1, comma 2 del previgente codice degli appalti (d.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici) determinando un vuoto normativo in merito alla disciplina applicabile all'affidamento di lavori sovvenzionati per più del 50% da risorse pubbliche e di importo superiore al milione di euro;

considerato inoltre che, in ordine a tale vuoto legislativo, si è espresso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rispondendo al quesito n. 2268 del 31 agosto 2023, sostenendo l'applicazione del codice dei contratti pubblici ai lavori e servizi ad essi collegati da effettuarsi da

soggetti privati, finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici, di valore superiore alle soglie comunitarie;

considerato, tuttavia, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'atto di segnalazione al Governo e al Parlamento in data 18 ottobre 2023, in riscontro al vuoto normativo, segnala l'opportunità di applicare il codice dei contratti pubblici ai lavori di importo superiore al milione di euro svolti da soggetti privati finanziati in maniera maggioritaria da un soggetto pubblico, e l'opportunità di estendere, mediante apposita modifica normativa, la disciplina della Direttiva 26/02/2014, n. 24 UE anche ai contratti di lavori di particolare rilievo economico e di riconosciuto interesse pubblico di importo inferiore alle soglie comunitarie, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 previgente;

considerato che, come riferito dal dirigente della Struttura consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali, nell'ambito del Tavolo tecnico d.lgs. 36/2023 istituito presso il Dipartimento politiche strutturali e affari europei, un primo parere, acquisito agli atti con protocollo n. 2180/Agr del 29 maggio 2024, riprende la segnalazione di ANAC e riporta che qualora un soggetto non possa essere qualificato come organismo di diritto pubblico, il codice dei contratti si applica solo per importi sopra il milione di euro e per i lavori sovvenzionati per più del 50% da enti pubblici;

considerata la natura privatistica dei consorzi di miglioramento fondiario, come per altro previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3, e delle consorterie, come stabilito dalla legge regionale 1° agosto 2022, n. 19;

considerato che, la dirigente della Struttura consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali, ritiene opportuno fissare i criteri come da allegati alla presente deliberazione che garantiscono in ogni caso la congruità, la ragionevolezza e l'economicità della spesa sia per quanto riguarda l'affidamento dei lavori di importo sino a un milione di euro sia per quelli di importo superiore a tale soglia, trattandosi comunque di interventi di rilevante importo economico e finanziati dall'Amministrazione regionale;

constatato che negli ultimi mesi del 2023 è stata effettuata una ricognizione sullo stato di manutenzione delle infrastrutture gestite dai consorzi di miglioramento fondiario e che gli uffici competenti hanno esaminato le risposte pervenute dalle quali è emerso che sono diversi gli interventi di manutenzione da effettuare sulle infrastrutture irrigue gestite dai consorzi di miglioramento fondiario;

ritenuto opportuno, così come ravvisato dai competenti uffici:

- per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario e delle consorterie, migliorare alcuni aspetti riguardanti gli interventi ammissibili e rispondere ad alcune criticità emerse, ed in particolare:
  a) meglio definire alcuni aspetti procedurali attinenti alle domande di contributo, alla determinazione della spesa ammissibile e alle istanze di pagamento;
  b) identificare in maniera più puntuale gli interventi ammissibili a contributo;
  c) al fine di consentire procedure più snelle e allinearsi a quanto previsto dal codice degli appalti per le commesse pubbliche, per i lavori di importo inferiore a 150 mila euro e per i servizi di architettura e ingegneria prevedere la possibilità di procedere con l'affidamento diretto;
- per ciò che concerne gli interventi collegati a calamità naturali formalmente riconosciute con Decreto del Presidente della Regione:

a) riformulare le disposizioni sinora in vigore prevendendo, al fine di gestire al meglio la concessione di aiuti correlati a questi eventi non ricorrenti, l'adozione di bandi specifici a seguito di ciascuna calamità formalmente riconosciuta;
b) prevedere una scadenza per la presentazione delle domande di contributo legate ad eventi calamitosi già avvenuti, specificando che in questi casi non saranno aperti dei bandi ma saranno applicati i criteri applicati previsti dalla DGR 961/2024 e in particolare dal Capo V;

ritenuto necessario, pertanto, approvare i nuovi criteri applicativi in sostituzione di quelli approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 961 del 19 agosto 2024, precisando che per le manutenzioni straordinarie legate alle calamità naturali del 29-30 giugno 2024 e del 16-17 aprile 2025, formalmente riconosciute rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione n. 304 del 30 giugno 2024 e con il decreto n. 168 del 17 aprile 2025, si applicano le disposizioni previste dalla DGR 961/2024 con particolare riferimento al Capo V, fermo restando in questi casi la scadenza prevista dai presenti criteri applicativi per la presentazione delle domande di contributo correlate a questi eventi;

ritenuto di stabilire che le disposizioni applicative per gli aiuti di cui sopra decorrano dalla data di approvazione della presente deliberazione, dando atto, che i relativi contributi trovano copertura sul capitolo U0022067 "Contributi agli investimenti a consorzi di miglioramento fondiario e a consorterie per lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture rurali" e sul capitolo U0028645 "Contributi agli investimenti a consorzi di miglioramento fondiario e a consorterie per lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture rurali (avanzo 2024)" nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

richiamata la legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), che, all'articolo 72, rubricato "Concessione di agevolazioni regionali", stabilisce che le disposizioni che prevedono la concessione, a qualsiasi titolo, da parte della Regione, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati, indicano, in valore assoluto o in percentuale, la misura massima dell'agevolazione concedibile; conseguentemente, la concessione delle agevolazioni può avvenire solo nel rispetto dei limiti derivanti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio e del principio della competenza finanziaria;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal dirigente della Struttura consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla proposta della presente deliberazione;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli;

D E L I B E R A

1) di approvare i criteri di applicazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della l.r. 17/2016 per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione di quelli

approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 961 in data 19 agosto 2024, dando atto che per le domande di contributo, riguardanti le manutenzioni straordinarie legate a calamità naturali del 29-30 giugno 2024 e del 16-17 aprile 2025, formalmente riconosciute rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione n. 304 del 30 giugno 2024 e con il decreto n. 168 del 17 aprile 2025, presentate sino alla scadenza prevista nelle disposizioni transitorie dell'allegato 7 alla presente deliberazione, si applicano le disposizioni previste dalla DGR 961/2024 ed in particolare dal Capo V;

2) di dare atto che le spese relative alle domande di aiuto di cui ai presenti criteri applicativi trovano copertura sui seguenti capitoli: capitolo U0022067 "Contributi agli investimenti a consorzi di miglioramento fondiario e a consorterie per lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture rurali" e capitolo U0028645 "Contributi agli investimenti a consorzi di miglioramento fondiario e a consorterie per lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture rurali (avanzo 2024)" nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

3) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/canali tematici/agricoltura;

4) di demandare al Dirigente della struttura competente eventuali modificazioni o integrazioni d'ordine tecnico, operativo e procedurale che si rendessero necessarie.

ALLEGATO 1

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1103 IN DATA 11/08/2025

Région Autonome Vallée d'Aoste

Regione Autonoma Valle d'Aosta

REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A SPORTELLO APERTO, PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Ai fini dei presenti criteri, trova applicazione l'articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 e successive modificazioni.

Art. 2 – Tipologia di contributo

1. Le presenti norme disciplinano le modalità di presentazione delle domande a sportello aperto, per la concessione di aiuti a favore di consorzi di miglioramento fondiario e irrigui e delle consorterie per la realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità e interventi di adeguamento della rete di gestione idrica e di realizzazione di bacini di accumulo, come meglio dettagliato nel presente allegato 1.

Art. 3 – Beneficiari

1. Possono presentare domanda di aiuto di cui alle presenti norme:
   a) i consorzi di miglioramento fondiario, in forma singola o associata, costituiti ai sensi del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
   b) le consorterie già riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973 o registrate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 19/2022.
2. Gli enti devono essere titolari o gestori di opere di miglioramento fondiario.

CAPO II
REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)

1. I consorzi irrigui e di miglioramento fondiario e le consorterie che intendono beneficiare degli aiuti devono:

   a) essere in regola con le nomine degli organi consortili elettivi, ai sensi dei rispettivi statuti. Per i consorzi di miglioramento fondiario devono essere rispettate le disposizioni previste l.r. 3/2001, considerando che l'art. 7, comma 8, della sopra citata legge regionale consente al consiglio direttivo in carica oltre la data di scadenza di esercitare le proprie funzioni compiendo solamente gli atti di ordinaria amministrazione;

   b) aver approvato, a partire dall'esercizio finanziario 2023, il bilancio di competenza secondo gli schemi previsti dagli Allegati II, III e IV della deliberazione n. 815 del 24 luglio 2023 "Approvazione dei criteri applicativi per la concessione di contributi relativi all'attività di gestione, di funzionamento e di manutenzione ordinaria delle opere di miglioramento fondiario di competenza dei consorzi, delle consorterie e degli enti locali gestori di opere irrigue, di cui alla l.r. 17/2016, articolo 19, comma 1, lett. b), in sostituzione della DGR 426/2021";

   c) provvedere entro il 31 marzo di ogni anno, se gestori di opere irrigue, alla compilazione della piattaforma ministeriale denominata SIGRIAN prevista dal decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 1826 del 30 dicembre 2016, salvo quanto stabilito dall'art. 19, comma 3, dei presenti criteri applicativi;

   d) possedere, al momento della presentazione della domanda, la disponibilità delle aree sulle quali l'intervento è condotto;

   e) avere, al momento della presentazione della domanda, la disponibilità della quota non coperta dal contributo regionale;

   f) disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata intestata a nome dell'ente che inoltra la domanda (non è invece ammessa la PEC che risulti a nome di soggetti terzi anche se agiscono per conto del beneficiario).

3. I consorzi di irrigazione, che hanno come scopo esclusivo, rilevabile dallo statuto approvato in vigore, la manutenzione e l'esercizio delle opere necessarie per il convogliamento delle acque dalle singole prese ai terreni irrigati e che rientrano nella categoria dei consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, possono beneficiare dell'aiuto limitatamente agli interventi di adeguamento della rete di gestione idrica di cui alla l.r. 17/2016, art. 18, comma 1, lett. e).

4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere attestati e comprovati al momento della presentazione della domanda, poiché non saranno ammesse successive integrazioni. È tuttavia ammessa la ripresentazione di una nuova domanda nel momento in cui i requisiti richiesti saranno conseguiti.

5. I requisiti di cui al comma 1 devono essere attestati e comprovati al momento della presentazione della domanda non solo dall'ente capofila, ma anche dai consorzi deleganti, nel caso di coinvolgimento di più consorzi di miglioramento fondiario, ai sensi del successivo art.

5, comma 2.

Art. 5 – Interventi ammissibili

1. Al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture di competenza dei soggetti interessati, di garantire stabilità idrogeologica dei terreni e un miglior approvvigionamento ed efficientamento nell'utilizzo della risorsa idrica, le tipologie degli interventi ammessi sono le seguenti:
   a) ripristino e riparazione delle infrastrutture irrigue e viarie gestite direttamente dai beneficiari dell'aiuto, danneggiate in seguito ad eventi climatici avversi, da dinamiche di dissesto gravitativo-idrogeologico o per altre cause non riconducibili a calamità naturali formalmente riconosciute con Decreto del Presidente della Regione;
   b) interventi di adeguamento della rete di gestione idrica consistenti in manutenzioni straordinarie non aventi carattere di periodica ricorrenza né di prevedibilità tra cui gli interventi per il ripristino, l'adeguamento, la sistemazione, la riparazione e l'ottimizzazione delle infrastrutture irrigue gestite dal beneficiario del contributo. Rientrano altresì il rifacimento o realizzazione di manufatti di accumulo di competenza dell'ente richiedente per un uso efficiente delle risorse idriche, compresa l'installazione di tecnologie volte a fronteggiare l'emergenza irrigua, compresa la posa di contatori per la misurazione dei volumi utilizzati, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1826 del 30 dicembre 2016;
   c) interventi di miglioramento della viabilità rurale di competenza dell'ente richiedente, consistenti in manutenzioni straordinarie, messa in sicurezza rispetto a dinamiche idrogeologiche ed idrauliche, opere di adeguamento della viabilità rurale esistente, sistemazione del piano viabile e interventi su brevi tratti di viabilità secondaria che facilitano l'accesso diretto a fondi agricoli, che configurino un miglioramento complessivo della funzionalità del comprensorio agricolo e di valenza comprensoriale;
   d) interventi di cui alla lettera b) da realizzarsi in concomitanza di altri lavori appaltati, o in corso d'appalto, da parte di un ente pubblico o soggetto privato.
2. È possibile finanziare, nei limiti e nel rispetto dei requisiti stabiliti dai presenti criteri applicativi, interventi di cui al precedente comma 1 lettera b), che coinvolgono più consorzi di miglioramento fondiario, realizzando un unico progetto. In tal caso i soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3, dovranno stipulare apposita convenzione che, ai fini della presentazione della domanda di aiuto, dovrà prevedere:
   a) la nomina di un ente capofila che gestirà i rapporti con il tecnico incaricato, con gli uffici dell'Amministrazione regionale e seguirà l'istanza dalla sua presentazione alla rendicontazione;
   b) la ripartizione della quota non coperta da contributo;
   c) la regolamentazione della futura gestione e manutenzione dell'opera da realizzare.
3. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, della l.r. 17/2016 le iniziative dotate di Codice Unico di Progetto (CUP) possono essere avviate anche prima della presentazione della domanda di aiuto; le iniziative avviate o concluse prima dell'impegno definitivo della spesa non danno diritto a precedenze, non impegnano la pubblica amministrazione, né danno diritto a rimborsi nel caso che i progetti siano, totalmente o parzialmente, non ammissibili al contributo. Non possono essere richiesti contributi su iniziative la cui conclusione dei lavori e delle attività progettuali è deducibile da fatture emesse prima di due anni dalla presentazione della domanda di aiuto.

4. Gli interventi di cui al precedente comma 1 devono avere valenza agricola; qualora emergano elementi non prettamente agricoli, spetta alla Commissione tecnica, sulla scorta del progetto presentato e sentito il tecnico istruttore della pratica, verificarne l'ammissibilità al contributo nella sua interezza.

Art. 6 – Costi ammissibili

1. Sono ammissibili a beneficiare del contributo unicamente le seguenti voci di spesa:
   a) costi derivanti dalle previsioni del progetto approvato e, in sede di rendicontazione delle spese, dei relativi documenti contabili;
   b) costi inerenti agli oneri di progettazione architettonica, strutturale, geologica, forestale, ecc., direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, atti di collaudo statico o amministrativo, varianti in corso d'opera, e quanto richiesto dalle vigenti norme urbanistiche ed ambientali, meglio descritti nell'Allegato 6 dei presenti criteri;
   c) l'imposta sul valore aggiunto determinata ai sensi di legge, che risulti effettivamente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario dell'aiuto;
   d) spese per "somme a disposizione/imprevisti" nella misura massima del 5% calcolato sull'importo dei lavori a base d'asta: tali spese, su richiesta del beneficiario, per poter beneficiare dell'aiuto, dovranno essere approvate, debitamente giustificate, contabilizzate e rendicontate all'atto della richiesta di liquidazione. Si precisa che tali somme rientrano nel massimale della spesa ammissibile di 200 mila euro, di cui al successivo articolo 8, comma 1, lettera b).
2. L'importo massimo delle spese tecniche, al netto degli oneri IVA, anche riferite a più professionisti nell'ambito delle attività di cui alla precedente lettera b), ammesse al contributo è pari complessivamente al 15%, cassa previdenziale inclusa, dell'importo ammesso dei lavori, salvo quanto previsto al successivo articolo 15, comma 4.
3. L'importo massimo ammissibile relativo alle spese tecniche, nella misura massima prevista al precedente comma, è calcolato sull'importo dei lavori al netto di eventuali spese per "somme a disposizione/imprevisti".
4. Nel caso di interventi su infrastrutture in co-uso, aventi una componente non agricola, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 17/2016, comma 3bis, la spesa ammessa a contributo sarà determinata considerando la dichiarazione circa l'eventuale gestione, da parte dei richiedenti, di centraline idroelettriche per la produzione, il consumo e la vendita di energia elettrica o la concessione in uso a titolo oneroso a terzi delle medesime o di altre infrastrutture redatta sulla base del modello di dichiarazione approvata con DGR 960/2024. L'importo ammesso a contributo sarà rapportato in ragione del volume delle concessioni d'acqua rilasciate per i vari utilizzi. Qualora le concessioni per i vari utilizzi dell'acqua siano rilasciate su periodi diversi dell'anno, al fine della corretta determinazione della spesa ammessa al contributo, si dovrà calcolare, per l'infrastruttura interessata dalla domanda di contributo, l'incidenza dei consumi irrigui in rapporto ai consumi non aventi valenza irrigua (ad es. a parità di quantità d'acqua concessionata per usi agricoli e per usi idroelettrici, si dovrà tener conto del periodo di co-uso).

Art. 7 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento:

a) le iniziative (spese tecniche, geologiche, rilievi topografici, lavori, ecc.) avviate o portate a termine senza il CUP rilasciato dall'ufficio ministeriale competente o la cui conclusione è deducibile da fatture emesse in data antecedente ai due anni dalla domanda di aiuto;

b) interventi a fabbricati, eccezion fatta per quelli che contengono al loro interno infrastrutture a servizio dell'irrigazione dei fondi gestite dal richiedente;

c) l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli, nonché le prestazioni volontarie di manodopera eseguite direttamente dai consorziati;

d) gli oneri per lavori in economia svolti mediante l'utilizzo di maestranze o di salariati alle dirette dipendenze del beneficiario del contributo;

e) gli eventuali maggiori costi rispetto al quadro economico complessivo proposto nel progetto allegato alla domanda di aiuto;

f) gli importi per i quali il beneficiario abbia già ottenuto provvidenze pubbliche o rimborsi assicurativi;

g) le spese generali, tecniche e accessorie relative a lavori finanziati ma non realizzati, lavori eseguiti in difformità al progetto approvato, oppure ritenuti non ammissibili all'aiuto poiché non pertinenti agli obiettivi che si intendevano perseguire;

g) le opere e i lavori non affidati secondo le norme di cui ai presenti criteri applicativi;

h) le tasse e le indennità di occupazione, anche temporanea, di terreni pubblici o privati, necessarie per l'esecuzione delle opere;

i) gli oneri riguardanti le indennità di esproprio e le convenzioni in genere stipulate con altri soggetti pubblici e privati;

j) l'IVA e gli altri tributi di legge recuperabili dal beneficiario del contributo;

k) i danni alle produzioni agricole e qualsiasi altro onere relativo al mancato guadagno in seguito a perdite di produzione in conseguenza dell'esecuzione dei lavori finanziati oppure di eventi calamitosi naturali non prevedibili;

l) le spese che non riguardano esclusivamente interventi su infrastrutture agricole finanziabili ai sensi della l.r. 17/2016, salvo la parzializzazione della spesa prevista dal precedente art. 6, comma 4.

Art. 8 – Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)

1. L'intervento per i quali è richiesto il sostegno deve:

   a) essere ubicato sul territorio regionale;

   b) essere di importo compreso tra 10 mila e 200 mila euro (importo lavori calcolati al netto di IVA e spese tecniche e accessorie) fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo;

   c) non essere stato oggetto di altro finanziamento pubblico oppure di rimborsi assicurativi, comunque denominati; in caso contrario, al fine di evitare sovra compensazioni, la spesa ammissibile sarà determinata tenuto conto della quota parte a carico del soggetto richiedente; sarà inoltre necessario rispettare il limite massimo di cui alla precedente lettera b) e l'importo complessivo dei lavori deve essere integralmente rendicontato;

d) avere, per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), il punteggio minimo previsto dai commi 7 e 8 del presente articolo, secondo la tipologia delle opere, così come meglio descritti nell'Allegato 2 e nell'Allegato 3 del presente documento;

e) essere proposto non prima che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento relativa a un eventuale precedente intervento già finanziato e rendicontato.

2. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 1, lett. e), ed esclusivamente in riferimento alla tipologia di intervento di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e d), e comma 2, il soggetto richiedente, nel caso in cui abbia una pratica in corso non ancora rendicontata o nel caso in cui non siano ancora trascorsi 6 mesi dalla presentazione della domanda di pagamento relativa all'ultima domanda finanziata, può presentare una ulteriore nuova domanda di aiuto.

3. È consentito sommare fino ad un totale di 3 interventi funzionali diversi che interessino sino a 3 infrastrutture differenti, ammontanti ad almeno 10 mila euro cadauno, fino al raggiungimento dell'importo massimo finanziabile di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo. Ogni singolo intervento, se rientrante in quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a), deve essere sottoposto alla verifica della criticità di cui ai successivi commi 7 e 8 e deve ottenere il punteggio minimo previsto dal comma 1, lett. d), del presente articolo.

4. Nel caso di progetti che interessano due o più consorzi di miglioramento fondiario, di cui al precedente articolo 5, comma 2, è possibile finanziare un importo lavori sino a 400 mila euro, indipendentemente dal numero di consorzi di miglioramento fondiario coinvolti.

5. Con il fine di valutare progetti funzionali alle finalità di cui ai presenti criteri applicativi e di tenere conto della complessità di taluni interventi, sono comunque ammesse le domande di contributo che prevedono lavori che superano il massimale dei 200 mila euro di cui al precedente comma 1, lett. b), per importi complessivi di lavori pari a 400 mila euro, IVA e spese tecniche escluse; resta peraltro inteso che la spesa massima finanziabile, per ogni tipologia di spesa e per ogni beneficiario, è quella indicata al comma 1, lett. b) e al comma 4, del presente articolo.

6. Le domande devono essere corredate di progetti cantierabili, vale a dire progetti esecutivi provvisti di tutte le necessarie autorizzazioni edilizie e, nel caso di SCIA, le domande devono essere fornite della dichiarazione del progettista di cui all'Allegato 4.

7. Gli interventi sulla rete irrigua di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), per l'ammissione al contributo, dovranno superare 20 punti percentuali di "*RILEVANZA CRITICITÀ*" calcolati in conformità ai *Criteri di valutazione dei progetti* descritti nell'Allegato 2, artt. 1 e 2, del presente documento. Qualora il suddetto parametro non superi i 20 punti percentuali è consentito prendere in considerazione anche la voce "*SENSIBILITÀ IDROGEOLOGICA*" la quale deve totalizzare almeno 33 punti percentuali ai fini dell'ammissibilità al contributo.

8. Gli interventi sulla viabilità di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), devono totalizzare almeno 55 punti calcolati in conformità ai *Criteri di selezione dei progetti inerenti alla viabilità* descritti nell'Allegato 3, artt. 1 e 2, del presente documento. L'Allegato 3 sarà utilizzato fintanto che il programma denominato "*Analisi territoriale delle condizioni di efficienza ed efficacia della rete minore idraulico-agraria con finalità di supporto alla programmazione delle attività di manutenzione, correlata alle condizioni di criticità infrastrutturale, agli aspetti di sicurezza idrogeologica ed alle nuove esigenze dettate dai cambiamenti climatici*" non sarà implementato con la parte riguardante la viabilità rurale.

9. La contemporanea realizzazione delle opere e delle infrastrutture prevista all'art. 5, comma 1, lett. d) e comma 2, deve:

a) consentire un significativo risparmio, pari ad almeno il 20% rispetto al valore globale delle

opere di cui trattasi, quantificato senza alcuna interferenza di cantiere;

b) essere collegata alle tempistiche di cantiere relative a lavori appaltati, o in corso d'appalto, oppure ad un progetto esecutivo da parte di un ente pubblico o soggetto privato, documentata da una dettagliata relazione tecnica e un cronoprogramma delle varie scadenze da allegare al progetto delle opere.

10. Nel caso di interventi che riguardino infrastrutture irrigue, il soggetto richiedente deve essere in possesso delle relative concessioni di derivazione d'acqua rilasciate dall'ente competente oppure, in mancanza di tali concessioni, delle domande di riconoscimento degli antichi diritti di derivazione d'acqua.

Art. 9 – Intensità dell'aiuto

1. Per gli interventi di cui ai presenti criteri applicativi sono concessi esclusivamente contributi a fondo perduto nella percentuale del 90 per cento della spesa ammissibile.
2. L'intensità di aiuto di cui al comma precedente è ridotta, con apposito provvedimento amministrativo, nella misura pari allo 0,5% per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza previsti dall'articolo 11, comma 3, fino ad un minimo del 65% della spesa ammissibile, quando il ritardo superi 70 giorni.
3. L'intensità di aiuto di cui al precedente comma 1 è altresì ridotta, nella misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, con apposito provvedimento amministrativo, nel caso in cui la richiesta di proroga motivata non venga presentata nei termini previsti.
4. I contributi di cui al precedente comma 1 non sono cumulabili con altre fonti di aiuto concesse per i medesimi interventi, quali ad esempio altri finanziamenti pubblici, le agevolazioni fiscali e i rimborsi assicurativi; la spesa ammissibile è determinata come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. c).
5. La disponibilità di fondi pubblici assegnata per il finanziamento degli interventi previsti dai presenti criteri applicativi è nei limiti di stanziamento di bilancio.

Art. 10 – Presentazione della domanda di sostegno e istruttoria

1. L'accesso agli aiuti previsti dalle presenti disposizioni non prevede l'ottenimento di un parere preliminare; tuttavia gli uffici della struttura competente rimangono a disposizione per valutare preliminarmente, anche con l'effettuazione di sopralluoghi, le proposte e le soluzioni tecniche avanzate dai consorzi di miglioramento fondiario e delle consorterie che intendono presentare la domanda di sostegno, corredata di un progetto cantierabile, a sportello aperto.
2. Il parere rilasciato in seguito al sopralluogo ha validità di un anno oppure sino alla modifica dei presenti criteri applicativi se avvenuta prima della scadenza di un anno. La richiesta di sopralluogo preliminare può essere inoltrata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale della Regione, canale tematico "Agricoltura", sezione dedicata ai "Consorzi di miglioramento fondiario" e alle "Consorterie".
3. Inoltre il beneficiario del contributo che intende presentare una domanda, nel caso di interventi di cui al precedente articolo 5, comma 1, lett. a), può avvalersi dell'autovalutazione di cui agli Allegati 2 e 3, la cui compilazione risulta utile per stabilire, innanzitutto, l'ammissibilità dell'intervento e per programmarne la relativa tempistica.

4. La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal giorno seguente all'approvazione dei presenti criteri applicativi. Il fac-simile della domanda da utilizzare è disponibile sul sito istituzionale della Regione, canale tematico "Agricoltura", sezione dedicata ai "Consorzi di miglioramento fondiario" e "Consorterie". Le richieste devono essere compilate sui modelli predisposti dalla struttura competente scaricabili dal sito web ufficiale della Regione e devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: agricoltura@pec.regione.vda.it
5. Le domande sono definite "ricevibili" quando risultano regolarmente compilate e sottoscritte e risultano complete della documentazione richiesta e indicata all'articolo 20 del presente allegato. Per le domande "ricevibili", il procedimento è avviato entro 15 giorni lavorativi. Il responsabile del procedimento, in seguito alla presentazione della domanda, dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale scritta. La comunicazione di avvio del procedimento e l'avvenuta accettazione della domanda non danno luogo ad alcun diritto di percepire l'aiuto richiesto, qualora il successivo parere di ammissibilità a contributo non sia favorevole.
6. Le istanze complete della documentazione di cui all'art. 20 ma per le quali, ai fini dell'istruttoria della pratica, è necessaria documentazione integrativa devono essere perfezionate entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento nella relativa comunicazione.
7. Le domande e i progetti cantierabili sono finanziati secondo l'ordine di arrivo o di eventuale completamento della documentazione integrativa richiesta fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
8. L'istruttoria delle domande ai fini dell'approvazione delle spese ammissibili e la verifica della percentuale di criticità, dove prevista, devono avvenire entro 60 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. Dal conteggio dei giorni è escluso il periodo di tempo in cui i luoghi non sono accessibili per l'esecuzione dei sopralluoghi, allorché tali sopralluoghi risultino indispensabili per la corretta valutazione dell'ammissibilità dell'intervento.
9. L'esito dell'istruttoria della domanda e la comunicazione della spesa ammissibile al soggetto richiedente sono comunicati entro i successivi 15 giorni lavorativi dall'approvazione della spesa ammessa a contributo da parte della Commissione tecnica di cui all'art. 26.
10. In mancanza di osservazioni, controdeduzioni, integrazioni o precisazioni rispetto al progetto presentato, nei successivi 10 giorni lavorativi il responsabile del procedimento provvede alla concessione dell'aiuto e all'impegno della spesa, nei limiti delle disponibilità iscritte a bilancio, anche avvalendosi, parzialmente o totalmente, delle risorse destinate per l'anno seguente alla presentazione della domanda. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie la pratica è collocata nell'elenco di quelle in attesa di finanziamento; tali pratiche saranno oggetto di contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.
11. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto interessato gli estremi dell'atto di impegno definitivo di spesa e il Codice Unico di Progetto (CUP).

Art. 11 – Realizzazione dell'intervento

1. I richiedenti possono a proprio rischio iniziare i lavori o procedere agli acquisti anche prima dell'ammissibilità a finanziamento; in tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.
2. Qualora, nei casi di particolare urgenza con l'obbligo di operare senza indugio, l'inizio delle opere debba avvenire prima della comunicazione ufficiale di cui al comma 9 del precedente art.

10, sarà cura del beneficiario dell'aiuto, nella sua qualità di committente, acquisire in autonomia il CUP e a comunicarlo tempestivamente agli uffici della struttura competente.

3. La contabilità dei lavori, unitamente alla documentazione richiesta e prevista all'art. 22 deve essere presentata alla struttura competente entro e non oltre sei mesi dall'approvazione dell'impegno di spesa. Il soggetto beneficiario, prima della scadenza di presentazione della contabilità dei lavori, può richiedere una proroga motivata non superiore a sei mesi per qualsiasi importo autorizzato di lavori.

Art. 12 – Varianti agli investimenti concessi

1. Le eventuali varianti che il soggetto beneficiario intende apportare al progetto approvato devono essere comunicate e approvate dalla Commissione Tecnica di cui al successivo articolo 26 che potrà valutare l'ammissibilità della variante nei limiti del contributo approvato.
2. Le varianti eseguite senza la preventiva approvazione ai sensi del punto precedente sono realizzate a rischio e pericolo da parte del beneficiario e, in caso di mancata successiva approvazione, le spese sostenute resteranno a carico del richiedente.
3. Non sono di norma considerate varianti le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.
4. Qualora le varianti al progetto abbiano rilevanza ai fini urbanistici e ambientali, dovranno essere prodotte anche le nuove autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti oppure una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente beneficiario dell'aiuto che ne attesta la regolarità.
5. Le minori spese derivanti dall'effettuazione di minori lavori rispetto alla spesa ammessa definitiva torneranno integralmente nella disponibilità dell'Amministrazione regionale.

Art. 13 – Presentazione della domanda di pagamento e istruttoria

1. Le domande di pagamento sono presentate dal beneficiario successivamente alla concessione dell'aiuto e possono riguardare il pagamento di:
   a) un'unica soluzione quando trattasi di interventi ammessi a contributo inferiori o uguali a 75 mila euro;
   b) un acconto e un saldo quando trattasi di interventi del valore fino a 200 mila euro;
   c) due acconti e un saldo quando trattasi di interventi di importo superiore a 200 mila euro e interessano due o più consorzi di miglioramento fondiario.
2. I soggetti interessati possono presentare la domanda di pagamento degli acconti e/o del saldo ad ogni Stato d'Avanzamento Lavori (S.A.L.) e/o a lavori completati. Le richieste di pagamento devono essere compilate sui modelli predisposti dagli uffici competenti, scaricabili dal sito web ufficiale della Regione, e devono essere trasmesse tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): agricoltura@pec.regione.vda.it
3. Le domande di pagamento relative agli Stato d'Avanzamento Lavori (S.A.L.) saranno liquidate entro 30 giorni dalla loro presentazione. I tecnici della Struttura competente possono, qualora ne ritengano la necessità, effettuare un sopralluogo per verificare l'effettivo avanzamento dei lavori.

4. A seguito della presentazione del saldo i tecnici della Struttura competente effettueranno entro 30 giorni un sopralluogo per verificare l'effettiva realizzazione delle opere.
5. La conclusione della fase del procedimento che consegue la presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla sua presentazione, fatta salva la sussistenza di condizioni climatiche avverse per le necessarie verifiche in loco (condizioni di innevamento, accessibilità ai luoghi, ecc.) o la necessità di integrazioni della documentazione prodotta, a causa delle quali è applicata automaticamente la sospensione dei termini.
6. Nei casi accertati di impedimento di accesso all'area di cantiere ed in particolare nel caso in cui la presenza di neve, di condizioni climatiche sfavorevoli e di situazioni che rendono l'area inaccessibile, può essere liquidata una percentuale pari all'80% del contributo spettante. In tal caso è necessario produrre le quietanze di importo pari almeno alla somma erogata dalla Regione oltre la somma che rimane a carico del beneficiario del contributo. La parte residua sarà liquidata a saldo non appena le condizioni meteorologiche consentiranno l'esecuzione dei sopralluoghi. Sarà cura del beneficiario comunicare, anche informalmente, la possibilità di effettuare il sopralluogo non appena le condizioni lo permettano.
7. L'importo liquidabile del contributo per spese tecniche è fisso per scostamenti fino al 25% tra importo di spesa ammessa riguardante i lavori e l'importo rendicontato al lordo del ribasso d'asta; qualora l'importo delle opere non realizzate sia maggiore del 25%, la percentuale massima di spese tecniche sarà applicata sui lavori effettivamente eseguiti.
8. Qualora il beneficiario del contributo non completi i lavori oppure non rendiconti la spesa nei tempi stabiliti dai presenti criteri applicativi, è disposta la riduzione del contributo di cui all'art. 9, comma 2.
9. L'erogazione degli stati di avanzamento lavori e del saldo del contributo avverrà soltanto sulla scorta delle spese effettivamente sostenute e comprovate dalla contabilità dei lavori e dalle relative fatture, le quietanze delle quali possono essere trasmesse successivamente all'emanazione del mandato di pagamento da parte della pubblica amministrazione e, comunque, nel termine di 30 giorni dalla data di erogazione dell'aiuto stesso. La mancata quietanza delle fatture trasmesse alla struttura competente comporta la revoca e la restituzione del contributo.
10. Qualora il documento attestante la quietanza non sia emesso dall'istituto bancario o dal tesoriere incaricato nei tempi prescritti dal precedente comma 5, il legale rappresentante dell'ente beneficiario del contributo è autorizzato a sottoscrivere apposita autocertificazione di avvenuto pagamento oppure a trasmettere su carta intestata la "dichiarazione liberatoria per fatture" a firma del creditore (impresa edile e libero professionista). Il legale rappresentante del beneficiario del contributo non è tuttavia dispensato dal trasmettere, entro 30 giorni dall'emissione della quietanza, la quietanza richiesta.
11. Si precisa che in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di bilancio regionale, per le domande di pagamento pervenute oltre la data del 31 ottobre, non sarà garantita la liquidazione del contributo in oggetto nell'anno di presentazione dell'istanza di pagamento e le procedure per la liquidazione del contributo saranno prorogate all'inizio dell'anno seguente.

Art. 14 – Giustificativi di pagamento

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:
   a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico,

la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.

b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Art. 15 – Procedure di affidamento di lavori e servizi di architettura e di ingegneria

1. I soggetti richiedenti contributo possono beneficiare degli aiuti di cui alla l.r. 17/2016 a condizione di procedere all'affidamento dei lavori fino ad un milione di euro, considerando quanto previsto al precedente articolo 8, commi 4 e 5, come segue:

   a) Lavori sino a 150 mila euro

- Affidamento diretto ad un operatore economico con comprovata esperienza pregressa idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
  La richiesta di preventivo e l'offerta devono essere trasmesse via PEC. Sarà necessario motivare la scelta, indicando le ragioni che hanno portato a selezionare quell'operatore.
- In alternativa è facoltà del beneficiario effettuare una valutazione comparativa di preventivi di spesa o di offerte tecniche ed economiche comparabili richiesti ad almeno 3 operatori economici in concorrenza per l'esecuzione del contratto. Le richieste di preventivo e le offerte devono essere trasmesse via PEC.

Lavori superiori a 150 mila euro

Consultazione di almeno 5 operatori economici in concorrenza e in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali: valutazione comparativa di preventivi di spesa o di offerte tecniche ed economiche comparabili trasmessi tramite PEC. Anche le richieste di preventivo dovranno essere effettuate tramite PEC.

b) Nella scelta delle ditte degli operatori economici da invitare a presentare i preventivi di spesa o le offerte, anche nel caso di affidamento diretto, il beneficiario degli aiuti dovrà in ogni caso garantire il rispetto del principio di concorrenza e di rotazione, come peraltro previsto dall'articolo 49 del D.lgs. 36/2023, evitando il consolidamento di rapporti solo con taluni soggetti e favorendo la distribuzione delle opportunità tra gli operatori economici del settore di mercato di riferimento, tenuto conto, in ogni caso, della qualità della prestazione e della competitività del prezzo offerto. Il beneficiario, al fine della concessione dell'aiuto, deve dimostrare l'avvenuto invito a partecipare alla procedura di aggiudicazione dei lavori presentando idonea documentazione.

c) Gli uffici competenti si riservano, nel caso in cui i principi di economicità, concorrenza e rotazione dovessero risultare non rispettati, di richiedere al beneficiario, al fine della concessione dell'aiuto, l'integrazione e il rinnovo degli inviti a presentare preventivi di spesa o le offerte.

2. I soggetti richiedenti l'aiuto possono beneficiare degli aiuti di cui alla l.r. 17/2016 per le spese tecniche nel modo seguente:

- Affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione ad un operatore economico iscritto al competente albo professionale, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La congruità della spesa del preventivo è verificata dagli uffici competenti sulla base della bozza di parcella.
- In alternativa è facoltà del beneficiario effettuare valutazione comparativa di preventivi di spesa o di offerte tecniche ed economiche comparabili, richiesti via PEC da almeno tre operatori economici in concorrenza, iscritti ai competenti albi professionali, che non abbiano in corso altri incarichi con il beneficiario del contributo. Le richieste di preventivo e le offerte devono essere trasmesse via PEC.

Nella scelta degli operatori economici da invitare a presentare i preventivi di spesa o le offerte, anche nel caso di affidamento diretto, il beneficiario degli aiuti dovrà in ogni caso garantire il rispetto del principio di concorrenza e di rotazione, come peraltro previsto dall'articolo 49 del D.lgs. 36/2023, evitando il consolidamento di rapporti solo con taluni soggetti e favorendo la distribuzione delle opportunità tra gli operatori economici del settore di mercato di riferimento, tenuto conto, in ogni caso, della qualità della prestazione e della competitività del prezzo offerto.

È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

3. In ogni caso la spesa massima ammissibile per le spese tecniche, in conformità all'art. 6, comma 2, è pari al 15%, cassa previdenziale inclusa, calcolato sulle previsioni di progetto.
4. Nel caso in cui l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura sia stato effettuato quando i criteri applicativi prevedevano una spesa massima ammissibile inferiore alla percentuale di cui al precedente comma 3, in un'ottica di correttezza, concorrenza e parità di trattamento tra operatori economici, fa fede la procedura allora adottata senza possibilità di adeguamenti.
5. Nel caso di manutenzioni straordinarie a impianti esistenti, è consentito l'acquisto di particolari componenti idraulici e informatici rivolgendosi ad un unico operatore, senza richiesta di preventivi, qualora sia giustificata la necessità che tale materiale debba essere compatibile con quello a suo tempo già installato.
6. Nel caso di lavori di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), è consentito l'affidamento diretto all'operatore economico che già opera per conto di un altro ente.

Art. 16 – Congruità, ragionevolezza ed economicità della spesa

1. In sede di determinazione della spesa massima ammissibile in conformità ai presenti criteri, la congruità e la ragionevolezza della spesa sono garantite dall'utilizzo del prezziario regionale oppure da analisi prezzi eseguite su base regionale.
2. L'economicità della spesa è garantita dalle procedure di affidamento attivate dal beneficiario del contributo.

Art. 17 – Vincoli e divieti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 della l.r. 17/2016, le opere di miglioramento fondiario e le relative infrastrutture finanziate con fondo perduto sono soggette ai seguenti vincoli:
   a) il mantenimento della funzionalità delle opere oggetto di finanziamento per almeno 10 anni;
   b) l'utilizzo dell'opera di miglioramento fondiario per almeno 10 anni ai fini della coltivazione dei fondi secondo la buona pratica agricola; tale impegno rimane in capo ai proprietari dei terreni interessati, se coltivati direttamente dagli stessi, o dei conduttori delle aziende agricole ai quali i terreni sono stati dati in locazione[1].
2. Spetta alla Giunta regionale, con propria deliberazione, su richiesta motivata del beneficiario dell'aiuto e previa istruttoria tecnica favorevole da parte dell'ufficio competente, concedere l'autorizzazione al cambio di destinazione, totale o parziale, ovvero d'uso dell'opera finanziata prima che siano decorsi 10 anni dalla data di approvazione del saldo finale.
3. Ai fini della concessione dell'eventuale autorizzazione di cui al precedente comma 2, l'ufficio competente accerta la tipologia di coltura in atto, la sussistenza della valenza agricola dei terreni interessati oppure la destinazione agricola delle infrastrutture finanziate.

[1] Il consorzio di miglioramento fondiario è pertanto invitato a cautelarsi nei confronti del proprietario inadempiente mediante la sottoscrizione di apposite clausole di rivalsa, poiché il recupero del contributo può essere effettuato solo nei confronti del beneficiario di cui all'art. 3 dei presenti criteri applicativi.

Art. 18 – Controlli e revoche

1. Il rispetto delle tempistiche e il controllo della documentazione trasmessa dal beneficiario sono effettuati dal responsabile dell'istruttoria su tutte le domande in corso di istruttoria. L'Amministrazione può procedere a controlli amministrativi, verifiche in loco, anche a campione. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità saranno applicate le disposizioni contenute nella legge regionale 3 agosto 2016, n. 17.
2. La revoca totale o parziale degli aiuti di cui alle presenti disposizioni è disposta con provvedimento del responsabile del procedimento nei seguenti casi:
   a) il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
   b) il beneficiario fornisce, ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente.
3. La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato di una penale pari al 10 per cento del medesimo ammontare. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
4. La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al comma precedente comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 19 – Disposizioni transitorie

1. Per la valutazione di progetti inerenti alla viabilità rurale si continuano ad utilizzare le norme di cui all'Allegato 3, artt. 1 e 2, fintanto che il programma denominato "Analisi territoriale delle condizioni di efficienza ed efficacia della rete minore idraulico-agraria con finalità di supporto alla programmazione delle attività di manutenzione, correlata alle condizioni di criticità infrastrutturale, agli aspetti di sicurezza idrogeologica ed alle nuove esigenze dettate dai cambiamenti climatici" di cui all'Allegato 2, non sarà implementato con la parte riguardante la viabilità rurale.
2. Per quanto riguarda le domande presentate in attesa di esito dell'istruttoria, giacenti in attesa di finanziamento oppure già finanziate, fermo restando l'importo massimo ammissibile approvato, per gli affidamenti ancora da espletare si applicano i presenti criteri.

   Nel caso di affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura o di lavori affidati prima dell'approvazione dei presenti criteri applicativi, fa fede la procedura prevista dai criteri applicativi in vigore nel momento dell'affidamento dei servizi o dei lavori.
3. Per le domande presentate nel 2025 e nel 2026 la compilazione della piattaforma SIGRIAN non è richiesta ai fini dell'ottenimento degli aiuti di cui alle presenti disposizioni.

CAPO III

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE E CONTENUTI PROGETTUALI

Art. 20 – Documenti da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di contributo, da presentare unicamente tramite PEC, devono essere allegati i seguenti documenti:

   a) domanda di contributo e di trasmissione dei documenti come da modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione;

   b) verbale del consorzio di miglioramento fondiario e della consorteria dal quale risulti, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, la scelta del professionista incaricato e la relativa bozza di parcella;

   c) nel caso in cui siano stati richiesti tre preventivi, il verbale del consorzio di miglioramento fondiario o della consorteria di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria dal quale risultino gli operatori invitati e la previa valutazione di preventivi di spesa o di offerte tecniche ed economiche comparabili, richiesti ad almeno tre operatori economici (liberi professionisti) in concorrenza, qualificati per l'esecuzione del contratto, secondo il modello pubblicato sul sito della Regione;

   d) progetto cantierabile delle opere, comprensivo di una relazione tecnica, come previsto al successivo art. 21;

   e) elenco dei titoli abilitativi rilasciati dalle competenti autorità (allo scopo di velocizzare l'iter amministrativo è possibile trasmette una copia delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA Edilizia, Permesso di costruire, ecc.);

   f) nel caso di forniture e di sostituzioni di apparecchiature idrauliche o similari, il titolo abilitativo rilasciato dalle competenti autorità comunali è sostituito da una dichiarazione sottoscritta dal Presidente del consorzio o della consorteria e dal progettista, di cui all'Allegato 4 dei presenti criteri applicativi, che non occorre, ai sensi delle leggi urbanistiche, alcun titolo;

   g) verbale dell'Assemblea e/o verbale del Consiglio direttivo, secondo le competenze previste dalla normativa e/o dallo statuto consortile vigente, dal quale risulti:

      - l'autorizzazione al legale rappresentante dell'ente di presentare formale domanda di contributo presso i competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali;
      - l'approvazione del progetto e dei relativi costi;
      - l'elenco dettagliato delle spese per le quali si richiede il contributo (imponibile dei lavori, IVA, spese tecniche e accessorie), come da prospetti riepilogativi di cui all'Allegato 6;
      - la disponibilità della somma non coperta dal contributo regionale (è ammessa anche un'autocertificazione a firma del Presidente del consorzio o della consorteria);
      - la disponibilità dei terreni e dei manufatti interessati dalle opere;
      - l'autorizzazione al tesoriere (o all'istituto bancario incaricato) a riscuotere i contributi e quietanzare i mandati di pagamento;

   h) dichiarazione comprovante la disponibilità dei terreni interessati alle opere di

miglioramento fondiario in questione (ai fini del controllo dei vincoli di cui all'art. 22 della l.r. 17/2016, potrà essere richiesto, anche contestualmente alle operazioni di controllo ex-post, l'elenco dei proprietari[2] che hanno dato il loro assenso).

i) contratto o disciplinare di incarico dal quale si evince l'importo pattuito per i servizi di architettura e ingegneria;

j) schede valutazione;

k) riepilogo costi (cfr. prospetti riepilogativi di cui all'Allegato 6);

l) dichiarazione relativa al co-uso, alle concessioni o agli antichi diritti di derivazione d'acqua in possesso del soggetto richiedente con allegata documentazione tecnico-catastale dalla quale risultino, in maniera dettagliata, le infrastrutture, tubazioni, canali, condotte e manufatti che condividono le portate idriche in co-uso, nonché gli obblighi contrattuali del gestore della centralina idroelettrica riguardo alla manutenzione delle opere oggetto della domanda;

2. Nel caso di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria prima della presentazione della domanda o dell'impegno definitivo di spesa, tali spese sono da considerarsi propedeutiche alla presentazione della domanda (ad esempio, il progetto di fattibilità e i rilievi topografici); le relative fatture non devono essere emesse in data anteriore a 24 mesi rispetto alla presentazione della domanda di sostegno.

3. Le relazioni tecniche riguardanti i progetti da presentare devono contenere l'indicazione delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA Edilizia, Permesso di costruire, ecc., previste dalla vigente normativa.

4. Nel caso di rilascio di SCIA Edilizia, alla domanda di sostegno deve essere allegata una dichiarazione a firma del progettista dalla quale risulti (per il modello da utilizzare, cfr. l'Allegato 4 dei presenti criteri applicativi):

   a) che il titolo abilitativo necessario per l'esecuzione degli interventi è la SCIA come disposto dall'art. 61 della l.r. 11/1998;

   b) che gli interventi oggetto della SCIA Edilizia sono conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;

   c) che gli interventi oggetto della SCIA Edilizia rispettano le norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza;

   d) di aver ottenuto tutti i pareri e i nullaosta, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'opera.

5. Nel caso di interventi di cui all'art. 5, comma 2, alla domanda dovrà essere allegata anche copia della convenzione stipulata tra i consorzi di miglioramento fondiario interessati.

6. Qualora alcuni elementi non si evincano dai verbali redatti dal consorzio o dalla consorteria e dalla documentazione trasmessa, è consentita l'integrazione su richiesta degli uffici o su iniziativa del beneficiario; la documentazione integrativa andrà comunque trasmessa via Posta Elettronica Certificata.

---

[2] Sarà cura del beneficiario del contributo, benché non espressamente richiesto dai presenti criteri applicativi, nel caso di esecuzione di nuove opere che determinano il vincolo di coltivazione dei fondi ai sensi della LR 17/2016, cautelarsi nei confronti del proprietario inadempiente mediante la sottoscrizione di apposite clausole di rivalsa, poiché il recupero del contributo può essere effettuato solo nei confronti dei soggetti attuatori che hanno beneficiato dell'aiuto.

Art. 21 – Contenuti progettuali

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di manutenzione e gestione.
2. La relazione tecnica progettuale deve essere redatta in modo da illustrare le finalità dell'intervento, la sua rilevanza ambientale, agronomica, economica, le sue caratteristiche tecniche, di costo e di cantierabilità e deve assicurare la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento. Deve altresì evidenziare la valenza agricola dell'intervento, descrivendone le superfici, le colture e i soggetti interessati nonché le concessioni o gli antichi diritti di derivazione d'acqua in possesso del soggetto richiedente.
3. Gli elaborati progettuali, seppure semplificati e commisurati all'entità e complessità dei lavori da eseguire, prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere e, a tal fine, comprendono:
   a) uno studio della viabilità di accesso al cantiere, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale e il pericolo per le persone e l'ambiente, e che sia possibile stimare l'incidenza dei trasporti sui costi unitari;
   b) la valutazione del tipo e qualità di materiali da prelevare o depositare a rifiuto;
   c) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi delle opere di sistemazione esterna dei luoghi.
4. I progetti sono predisposti in conformità al presente documento, nonché alle norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e alle omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
5. L'elenco prezzi di riferimento è approvato con deliberazione della Giunta regionale, in ottemperanza con quanto disposto dalla normativa vigente. Le analisi dei prezzi mancanti, non contemplati dal citato prezziario regionale, dovranno essere predisposte utilizzando i costi elementari di riferimento e quelli di mercato dei materiali di fornitura.
6. Nel quadro economico confluisce il risultato del computo metrico estimativo dei lavori e l'accantonamento, in misura non superiore al 5 % dei lavori a base d'asta, per imprevisti, IVA esclusa.

Art. 22 – Documenti da allegare alla domanda di pagamento

1. Per la liquidazione del contributo occorre esibire la seguente documentazione tecnica e amministrativa:
   a) domanda di pagamento;
   b) verbale del consorzio o della consorteria di affidamento dei lavori, dal quale risulti l'affidamento diretto ad una ditta, con l'indicazione delle motivazioni della scelta, la previa valutazione di preventivi di spesa o di offerte tecniche ed economiche comparabili,

richiesti ad almeno tre o cinque operatori economici in concorrenza, secondo gli importi dei lavori a base d'asta, qualificati per l'esecuzione del contratto;

c) contratti o altri documenti equiparabili dai quali si evince l'importo pattuito per i servizi di architettura e ingegneria e per i lavori affidati;

d) contabilità finale dei lavori (o stato d'avanzamento dei lavori secondo i casi), completa di libretto delle misure, lista settimanale degli operai (qualora siano previsti lavori in economia) e disegni di contabilità, presentata anche in forma semplificata, sulla base della complessità dell'intervento e dell'importo dei lavori;

e) relazione sul conto finale (solamente per il saldo del contributo);

f) certificato di ultimazione dei lavori (solamente per il saldo del contributo);

g) certificato di collaudo statico del cemento armato (qualora siano previste opere in c.a.);

h) verbale dell'Assemblea degli utenti o del Consiglio direttivo a seconda delle competenze, dal quale risulti l'approvazione dei lavori eseguiti, l'elenco dettagliato dei relativi costi e l'autorizzazione al tesoriere (o all'istituto bancario incaricato) a riscuotere i contributi e quietanzare i mandati di pagamento;

i) dichiarazione del presidente dell'ente beneficiario di aver verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativi a contratti con operatori commerciali, anche in subappalto;

j) "certificato di regolare esecuzione" o "attestazione dei lavori eseguiti", in conformità alle prescrizioni contrattuali (solamente per il saldo del contributo);

k) copia delle fatture elettroniche;

l) documenti che ne dimostrano il pagamento, se già effettuato, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 9, (da presentare entro 30 giorni dalla liquidazione del contributo).

2. Qualora non già contenuti nel verbale di cui alla lettera b) del precedente comma 1, i verbali degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria e dei lavori debbono dimostrare che il principio di rotazione degli inviti a partecipare al confronto economico è stato rispettato mediante indicazione e/o richiamo di tutti gli operatori economici invitati a presentare le offerte, anche non connesse con i presenti criteri applicativi.

3. Ogni documento contabile e fiscale trasmesso alla struttura competente ai fini della liquidazione dell'aiuto, dovrà contenere il Codice Unico di Progetto (CUP). Tale codice è richiesto dagli uffici della struttura competente per conto del beneficiario, nel caso ordinario di inizio lavori, ad avvenuto impegno di spesa.

4. In sede di rendicontazione definitiva dei lavori realizzati (o qualora prevista l'erogazione di uno stato d'avanzamento dei lavori), il beneficiario del contributo deve presentare il verbale di affidamento dei lavori ad una impresa edile secondo le procedure previste dagli artt. 15 e 16, dell'Allegato 1 dei presenti criteri applicativi.

5. Le opere finanziate dovranno essere rendicontate, al più tardi, entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto, salvo eventuale richiesta di proroga come previsto dall'art.11, comma 3, del presente Allegato 1.

6. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i beneficiari dei contributi che dichiarino di avere dipendenti a busta paga, sarà richiesto dalla struttura competente.

CAPO IV

COMPITI E ATTIVITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO

Art. 23 – Soggetti coinvolti

1. I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione delle presenti disposizioni vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
   a) responsabile del procedimento;
   b) responsabile dell'istruttoria;
   c) commissione tecnica.
2. Le funzioni e i compiti assegnati ai soggetti di cui al precedente comma 1 sono riportati nei successivi artt. 24, 25 e 26.

Art. 24 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è responsabile del procedimento il dirigente della struttura competente o il responsabile dell'unità organizzativa competente, che individuerà quale responsabile dell'istruttoria il tecnico istruttore della pratica, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 25 – Responsabile dell'istruttoria

1. Ai sensi dell'art. 10 della l.r. 19/2007, il responsabile dell'istruttoria collabora con il responsabile del procedimento al fine di assicurare il più efficace e rapido svolgimento degli adempimenti istruttori. In particolare, il responsabile dell'istruttoria:
   a) provvede, entro i termini previsti dall'Allegato 1, alla verifica della documentazione relativa al procedimento e alla predisposizione degli atti richiesti;
   b) richiede il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni o domande erronee o incomplete;
   c) provvede alla verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'adozione dei relativi provvedimenti dirigenziali;
   d) provvede all'acquisizione d'ufficio di documenti relativi al procedimento già in possesso dell'Amministrazione regionale o di altra Pubblica amministrazione;
   e) provvede all'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a stati, fatti o qualità non attestati in documenti acquisibili ai sensi della lettera d) del presente articolo;
   f) cura gli adempimenti relativi al rilascio, nel corso del procedimento, di copie di atti e documenti;
   g) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
   h) verifica che i prezzi contenuti nei progetti da finanziare siano conformi e compatibili con quelli dell'elenco prezzi regionale in vigore;

i) verifica la congruità dei nuovi prezzi proposti dal beneficiario del contributo, non contemplati dall'elenco prezzi regionale;

j) propone al responsabile del procedimento, entro i termini previsti dall'Allegato 1, l'esito del sopralluogo preliminare affinché possa essere discusso in sede di Commissione tecnica e, più in generale, il responsabile dell'istruttoria dà corso ad ogni istanza nei termini previsti dalle norme;

k) esegue, per quanto riguarda gli interventi finanziati, i controlli amministrativi e in cantiere con le modalità stabilite dai criteri applicativi in vigore;

l) redige le necessarie relazioni tecnico-agronomiche e/o economiche, nei casi previsti dai criteri applicativi in vigore;

m) valuta, dal punto di vista tecnico, le varianti in corso d'opera non sostanziali e/o la richiesta di impiego delle somme accantonate per imprevisti che non comportano una maggiore spesa rispetto al totale degli importi precedentemente approvati e impegnati;

n) propone al responsabile del procedimento l'adozione di atti di sua competenza, controfirmando le relative proposte e attestando il completamento dell'istruttoria.

Art. 26 – Istituzione della Commissione tecnica e sue competenze

1. Nell'ambito della legge regionale n. 17/2016 e per l'attuazione dei criteri applicativi di cui al presente documento, è istituita, senza costi aggiuntivi per la Pubblica amministrazione, una Commissione tecnica composta:

   a) dal dirigente della struttura regionale competente o un suo delegato, con funzione di presidente, che la convoca e la presiede;

   b) da un istruttore tecnico o amministrativo dell'Ufficio consorzi di miglioramento fondiario e consorterie;

   c) da almeno un tecnico dell'Ufficio consorzi di miglioramento fondiario e consorterie;

   d) da un segretario verbalizzante appositamente nominato o scelto tra i presenti.

2. Possono, altresì, far parte della Commissione tecnica tutti i funzionari appartenenti al Dipartimento Agricoltura e, se ritenuto necessario, anche funzionari di altre strutture regionali e/o consulenti tecnici individuati dal presidente.

3. Allo scopo di dar corso alle pratiche istruite dai responsabili dell'istruttoria alla Commissione tecnica sono attribuite le seguenti competenze:

   a) la Commissione tecnica esprime, su proposta del responsabile dell'istruttoria, il parere circa l'ammissibilità degli interventi descritti nella domanda di aiuto per la quale viene richiesto il finanziamento ai sensi dei presenti criteri;

   b) provvede all'esame della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica delle proposte presentate e all'eventuale assegnazione, per ciascuna pratica, di una valutazione secondo le modalità e i criteri stabiliti dai presenti criteri applicativi;

   c) fissa le specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa afferente, qualora risultino insufficienti i criteri contenuti nei presenti criteri applicativi;

   d) valuta, in riferimento ai parametri tecnico-economici in vigore, l'ammontare, per ogni domanda di aiuto, della relativa spesa massima ammissibile;

e) valuta, qualora ritenuto necessario dai tecnici, gli eventuali esiti dei sopralluoghi preliminari presentati;

f) esamina le eventuali richieste di variante agli investimenti concessi e le istanze di rimodulazione della spesa ammessa;

g) approva, in seguito a motivata richiesta, le eventuali variazioni del quadro economico della spesa ammessa ai fini del finanziamento;

h) assegna alle iniziative da finanziare le priorità secondo quanto previsto negli Allegati 2 e 3 dei presenti criteri e le disposizioni vigenti nel caso di domande a sportello;

i) esamina le istanze di riesame dei pareri in precedenza pronunciati, qualora emergano nuovi elementi rispetto a quelli già noti in sede di emissione del parere iniziale;

j) esamina e approva i nuovi prezzi non contemplati dal prezziario regionale di riferimento;

k) per questioni tecnico-agronomiche complesse e qualora la componente agricola non emerga chiaramente dal progetto, la Commissione tecnica si esprime in merito nella determinazione della percentuale di spesa ammissibile in rapporto al totale degli oneri da sostenere;

l) la Commissione tecnica, su proposta del responsabile dell'istruttoria, valuta l'ammontare della spesa ammessa a contributo;

m) valuta, su proposta del tecnico istruttore della pratica, qualsiasi altro aspetto riguardante una domanda di contributo.

4. Le decisioni e le risoluzioni della Commissione tecnica sono prese a maggioranza ed hanno valore decisorio.

5. A parziale deroga di quanto previsto dal precedente comma 1 del presente articolo, per le domande aventi un importo lavori ammessi inferiori a 25 mila euro, IVA e spese accessorie escluse, per le domande di variante che non comportano una maggiore spesa e per il rilascio dei pareri di competenza che non hanno ripercussioni finanziarie rispetto agli impegni già approvati, le relative competenze della Commissione tecnica possono essere svolte direttamente dal dirigente della struttura regionale competente, dal responsabile dell'istruttoria, coadiuvato eventualmente da un altro tecnico e/o da un istruttore tecnico dell'Ufficio consorzi di miglioramento fondiario e consorterie.

ALLEGATO 2

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1103 IN DATA 11/08/2025

Région Autonome Vallée d'Aoste — Regione Autonoma Valle d'Aosta

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Art. 1 – Infrastrutture irrigue

1. Gli interventi di ripristino e riparazione delle infrastrutture irrigue gestite direttamente dai beneficiari dell'aiuto, danneggiate in seguito ad eventi climatici avversi, di cui all'Allegato 1, art. 5, comma 1, lett. a), sono soggetti ad autovalutazione da parte del richiedente.
2. Il programma denominato "Analisi territoriale delle condizioni di efficienza ed efficacia della rete minore idraulico-agraria con finalità di supporto alla programmazione delle attività di manutenzione, correlata alle condizioni di criticità infrastrutturale, agli aspetti di sicurezza idrogeologica ed alle nuove esigenze dettate dai cambiamenti climatici" è lo strumento per valutare, in via preliminare, l'ammissibilità a contributo degli interventi irrigui urgenti di cui alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, art. 18 (Infrastrutture rurali), comma 1, lett. e) – interventi di adeguamento della rete di gestione idrica.
3. Saranno presi in considerazione e finanziati solo gli interventi che alla voce "*RILEVANZA CRITICITÀ*" conseguiranno più di 20 punti percentuali.
4. Qualora il punteggio alla voce "*RILEVANZA CRITICITÀ*" non raggiunga il punteggio stabilito dal precedente comma 3, si procede a prendere in considerazione anche la voce "SENSIBILITÀ IDROGEOLOGICA". Il progetto potrà tuttavia essere ammesso a contributo solo nel caso in cui tale voce abbia totalizzato almeno 33 punti percentuali.
5. Il programma e le disposizioni per la corretta compilazione sono scaricabili dal sito web istituzionale della Regione alla seguente pagina:
   Canali tematici>Agricoltura>Consorzi di miglioramento fondiario>.

ALLEGATO 3

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1103 IN DATA 11/08/2025

Région Autonome Vallée d'Aoste

Regione Autonoma Valle d'Aosta

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI INERENTI ALLA VIABILITÀ

Art. 1 – Viabilità rurale

1. Ai progetti di ripristino delle infrastrutture viarie gestite direttamente dai beneficiari dell'aiuto, danneggiate in seguito ad eventi climatici avversi, di cui all'Allegato 1, art. 5, comma 1, lett. a) verrà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

CRITERIO 1: INTERVENTI DI VIABILITÀ RURALE **(criterio con scelta esclusiva)**

A. Viabilità, a servizio di opere di derivazione e/o di stoccaggio delle acque a fini irrigui, che risulti interrotta:	
	40 punti

B. Viabilità, a servizio di canali irrigui a cielo aperto e di condotte irrigue, che risulti interrotta:	
	35 punti

C. Viabilità, a servizio di alpeggi, mayen e terreni agricoli, che risulti interrotta:	
	30 punti

D. Interventi di manutenzione straordinaria che migliorano la sicurezza sulla viabilità rurale:	
	25 punti

E. Interventi di manutenzione straordinaria che migliorano la viabilità rurale:	
	20 punti

CRITERIO 2: VALUTAZIONE DELL'URGENZA **(criterio con scelta esclusiva)**

1. Interventi che garantiscono la prosecuzione dell'attività agricola e la prevenzione di danni a persone, animali o cose	30 punti
2. Interventi atti a prevenire danni a persone, animali o cose	25 punti
3. Interventi che garantiscono la sola prosecuzione dell'attività agricola	20 punti

ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE **(criterio con scelta multipla)**

1. Interventi che completano in maniera organica e funzionale le opere di natura idrogeologica eseguite dalla struttura organizzativa Sistemazione montane, nei 24 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno.	15 punti

2. Interventi che coinvolgono e interessano anche altri consorzi di miglioramento fondiario	10 punti
3. Consorzi di miglioramento fondiario o consorterie che nell'ultimo triennio non hanno beneficiato di aiuti da parte di pubbliche amministrazioni per interventi a favore della viabilità (non sono computati ai fini dell'attribuzione del punteggio gli interventi finanziati a seguito di eventi calamitosi, né per le manutenzioni ordinarie ai sensi dell'art. 19 della l.r. 17/2016)	5 punti

2. La tabella di cui al precedente comma 1 si applica alle domande i cui progetti interessano prevalentemente la viabilità rurale (oltre la metà della spesa deve riguardare strade interpoderali, piste agricole o piste a servizio di infrastrutture irrigue).
3. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, il progetto proposto dal richiedente deve raggiungere un punteggio pari ad almeno 55 punti.
4. Attraverso la compilazione della specifica scheda contenuta nella domanda di aiuto, il beneficiario propone un'autovalutazione, non vincolante, al fine della ricevibilità della domanda stessa e utile allo stesso beneficiario per programmare l'investimento.
5. Per questioni tecniche e agronomiche complesse o riguardanti casi particolari di attribuzione del punteggio, la Commissione tecnica si esprime in merito, come ad esempio nella determinazione della percentuale di spesa ammissibile – rispetto al totale degli oneri da sostenere – nel caso di viabilità multifunzionale, la cui componente agricola non risulti prevalente.
6. La scheda e le disposizioni per la corretta compilazione sono scaricabili dal sito web istituzionale della Regione alla seguente pagina:
   Canali tematici>Agricoltura>Consorzi di miglioramento fondiario>.

Art. 2 – Disposizioni transitorie

1. Le norme contenute nel presente Allegato 3 saranno utilizzate fintanto che il programma denominato "*Analisi territoriale delle condizioni di efficienza ed efficacia della rete minore idraulico-agraria con finalità di supporto alla programmazione delle attività di manutenzione, correlata alle condizioni di criticità infrastrutturale, agli aspetti di sicurezza idrogeologica ed alle nuove esigenze dettate dai cambiamenti climatici*" non sarà implementato con la parte riguardante la viabilità rurale.
2. Nel caso di implementazione del programma di cui al precedente comma 1, saranno applicati gli stessi punteggi e gli stessi criteri di cui all'Allegato 2, anche per valutare l'ammissibilità della viabilità rurale.

ALLEGATO 4

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1103 IN DATA 11/08/2025

Région Autonome Vallée d'Aoste

Regione Autonoma Valle d'Aosta

MODELLI DI DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA DELLE OPERE

Dichiarazione del progettista delle opere

Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, articolo 18
Lavori di infrastrutturazione rurale e manutenzioni straordinarie

Codice pratica _____

Committente dei lavori: _____

Lavori da eseguirsi in comune di _____

Il/La sottoscritto/a_____nato/a a _____

prov._____il_____residente in _____

via/fraz_____n._____prov._____

con studio in _____

telefono_____email_____

nella qualità di libero professionista incaricato della redazione degli elaborati tecnici e grafici allegati, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

1. che il titolo abilitativo necessario per l'esecuzione degli interventi è la SCIA come disposto dall'art. 61 della l.r. 11/1998;
2. che gli interventi oggetto della SCIA edilizia sono conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;
3. che gli interventi oggetto della SCIA edilizia rispettano le norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza;
4. di **aver ottenuto** tutti i pareri e i nullaosta, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'opera.

Data_____/_____/_____

IL PROGETTISTA

Firma e timbro

Dichiarazione del progettista delle opere

Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, articolo 18
Lavori di infrastrutturazione rurale e manutenzioni straordinarie

Codice pratica _____

Committente dei lavori: _____

Lavori da eseguirsi in comune di _____

Il/La sottoscritto/a_____nato/a a _____
prov._____il_____residente in _____
via/fraz_____n._____prov._____
con studio in _____
telefono_____email_____
nella qualità di libero professionista incaricato della redazione degli elaborati tecnici e grafici allegati, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

1. su conforme parere alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati, che per la realizzazione dei lavori in oggetto, NON occorrono né SCIA edilizia, né permesso di costruire rilasciato dal comune competente territorialmente.

Data_____/_____/_____

IL PROGETTISTA
Firma e timbro

IL PRESIDENTE DEL
CONSORZIO/CONSORTERIA

_____

ALLEGATO 5

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1103 IN DATA 11/08/2025

Région Autonome Vallée d'Aoste — Regione Autonoma Valle d'Aosta

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

ATTESTAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI

Dichiarazione del direttore dei lavori

Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, articolo 18

Lavori di infrastrutturazione rurale e manutenzioni straordinarie

Codice pratica _____

Committente dei lavori: _____

Lavori eseguiti in comune di _____

ATTESTAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI

Il/La sottoscritto/a_____nato/a a _____

prov._____il_____residente in _____

via/fraz_____n._____prov._____

con studio in _____

telefono_____email_____

nella qualità di libero professionista incaricato della direzione dei lavori in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

1. che i lavori contabilizzati sono conformi al progetto approvato e finanziato;
2. che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente, in seguito all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta richiesti;
3. che i suddetti lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di euro_____ _____, come risulta dalle verifiche operate in cantiere dal sottoscritto e riportate nella contabilità dei lavori.

Data_____/_____/_____

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Firma e timbro

ALLEGATO 6

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1103 IN DATA 11/08/2025

Région Autonome Vallée d'Aoste — Regione Autonoma Valle d'Aosta

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLA SPESA AMMISSIBILE ALL'AIUTO PROPOSTO DAL RICHIEDENTE

TABELLA A

	LAVORI	IMPORTI ESPRESSI IN EURO
A- LAVORI		
A.1.1	Opere da eseguirsi a corpo	
A.1.2	Opere da eseguirsi a misura	
A.1.3	Opere da eseguirsi a corpo e a misura	
A.1.4	Opere da eseguirsi in economia soggette a ribasso	
A.1.5	Oneri di discarica risultanti da computo metrico e soggetti a ribasso	
A.1.6	Altre voci soggette a ribasso	
A.1	**Importo lavori soggetto a ribasso**	
A.2.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (da computare a misura con riferimento a E.P. regionale in vigore)	
A.2.2	Oneri di discarica non soggetti a ribasso (da rendicontare con la relativa fattura del gestore intestata alla ditta appaltatrice)	
A.2.3	Altre voci non soggette a ribasso	
A.2	**Importo lavori non soggetto a ribasso**	
A	**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2)**	
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti (IVA esclusa, max 5% della voce A)	
B.2	Spese tecniche (cassa e IVA compresa, di cui alla TABELLA B)	
B.3	Importo IVA su lavori a base d'asta (A)	
B.4	Importo IVA su imprevisti	
C	**IMPORTO LAVORI MASSIMO AMMISSIBILE (A+B.1) (≤ 200.000 €)**	
D	**TOTALE PROPOSTA SPESA AMMISSIBILE (A+B.1+B.2+B.3+B.4)**	
E	**Contributo 90%**	

TABELLA B

SPESE TECNICHE	IMPORTO EURO (cassa previdenziale inclusa)	IMPORTO EURO (cassa e IVA inclusa)
Progetto architettonico–strutturale e direzione lavori Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione		
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione		
Atti di collaudo e c.a.		
Progettazione geologica, forestale o archeologica		
Altro		
TOTALE (max ammissibile 15% importo lavori a base d'asta)		

ALLEGATO 7

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1103 IN DATA 11/08/2025

Région Autonome Vallée d'Aoste — Regione Autonoma Valle d'Aosta

REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DI INFRASTUTTURE IRRIGUE E VIARIE DANNEGGIATE A SEGUITO DI CALAMITÀ NATUTALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Ai fini dei presenti criteri, trova applicazione l'articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 e successive modificazioni.

Art. 2 – Tipologia di contributo

1. Il presente allegato disciplina gli aiuti da concedere per gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare dai beneficiari di cui al successivo articolo 3 a seguito del verificarsi di calamità naturali riconosciute con decreto del Presidente della Regione.
2. Per calamità naturali si intendono terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.

Art. 3 – Beneficiari

1. Possono presentare domanda di aiuto di cui alle presenti norme:
   a) i consorzi di miglioramento fondiario, in forma singola o associata, costituiti ai sensi del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
   b) le consorterie già riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973 o registrate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 19/2022.
2. Gli enti devono essere titolari o gestori di opere di miglioramento fondiario.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)

1. I consorzi irrigui e di miglioramento fondiario e le consorterie che intendono beneficiare degli aiuti devono:
   a) essere in regola con le nomine degli organi consortili elettivi, ai sensi dei rispettivi statuti. Per i consorzi di miglioramento fondiario devono essere rispettate le disposizioni previste l.r. 3/2001, considerando che l'art. 7, comma 8, della sopra citata legge regionale consente al consiglio direttivo in carica oltre la data di scadenza di esercitare le proprie funzioni compiendo solamente gli atti di ordinaria amministrazione;
   b) aver approvato, a partire dall'esercizio finanziario 2023, il bilancio di competenza secondo gli schemi previsti dagli Allegati II, III e IV della deliberazione n. 815 del 24 luglio 2023 "Approvazione dei criteri applicativi per la concessione di contributi relativi all'attività di gestione, di funzionamento e di manutenzione ordinaria delle opere di miglioramento fondiario di competenza dei consorzi, delle consorterie e degli enti locali gestori di opere irrigue, di cui alla l.r. 17/2016, articolo 19, comma 1, lett. b), in sostituzione della DGR 426/2021";
   c) provvedere entro il 31 marzo di ogni anno, se gestori di opere irrigue, alla compilazione della piattaforma ministeriale denominata SIGRIAN prevista dal decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 1826 del 30 dicembre 2016, salvo quanto previsto dai singoli bandi;
   d) possedere, al momento della presentazione della domanda, la disponibilità delle aree sulle

quali l'intervento è condotto;

e) avere, al momento della presentazione della domanda, la disponibilità della quota non coperta dal contributo regionale;

f) disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata intestata a nome dell'ente che inoltra la domanda (non è invece ammessa la PEC che risulti a nome di soggetti terzi anche se agiscono per conto del beneficiario).

Art. 5 –Requisiti oggettivi

1. Gli interventi di ripristino dei danni possono essere oggetto di contributo a condizione che siano una conseguenza diretta della calamità naturale, formalmente riconosciuta dal Presidente della Regione con proprio decreto.
2. Ai fini della presentazione della domanda di contributo di cui al presente allegato, il richiedente deve, a seguito dell'evento calamitoso, trasmettere opportuna segnalazione all'indirizzo di posta elettronica prevenzione-idrogeologica@regione.vda.it utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata all'agricoltura, entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento avverso. Qualora il territorio dove risiedono le infrastrutture non sia accessibile per un qualsiasi motivo è consentito provvedere alla trasmissione della segnalazione entro e non oltre sei mesi dal verificarsi dell'evento.
3. L'importo minimo per ciascun intervento finanziabile dovrà ammontare ad almeno 5 mila euro e l'importo massimo ammissibile sarà stabilito dal relativo bando.
4. Eventuali ulteriori requisiti oggettivi saranno stabiliti da ciascun bando.

Art. 6 – Interventi ammissibili

1. Le tipologie degli interventi ammessi a contributi, nel caso in cui si siano verificati gli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 2 del presente allegato, sono le seguenti:

   a) il ripristino e la riparazione delle infrastrutture irrigue e viarie di competenza del soggetto richiedente;

   b) ripristino dei terreni, con la sistemazione e la rimessa a coltura degli stessi.
2. Per quanto riguarda gli interventi di cui al precedente comma 1, lettera b), deve essere evidente la valenza agricola comprensoriale.
3. Eventuali ulteriori specifiche sugli interventi ammissibili saranno previste dai singoli bandi.

Art. 7 – Intensità dell'aiuto e spesa massima ammissibile

1. Per gli interventi di cui al presente allegato sono concessi esclusivamente aiuti a fondo perduto nella percentuale del 90 per cento della spesa ammissibile.
2. La spesa ammessa è sempre calcolata al netto delle eventuali agevolazioni fiscali e rimborsi assicurativi, comunque denominati.

Art. 8 - Presentazione delle domande di aiuto

1. La modalità di presentazione della domanda è a bando. Ciascun bando disciplinerà:

a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

b) la documentazione tecnica da allegare alle istanze;

c) i tempi di espletamento dell'istruttoria ai fine della determinazione della spesa ammissibile;

d) la scadenza per la realizzazione degli interventi;

e) i tempi e le modalità per l'erogazione degli importi spettanti;

f) ogni altro aspetto non espressamente indicato nel presente allegato.

2. L'adozione del bando verrà resa nota attraverso la pubblicazione del provvedimento di adozione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta nella sezione dedicata ai consorzi di miglioramento fondiario nella pagina Agricoltura.

3. L'istanza di contributo deve essere presentata secondo le modalità e nei termini previsti dallo specifico bando, presso gli uffici competenti.

4. La domanda deve riportare le dichiarazioni riguardanti:

a) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del presente allegato;

b) la trasmissione della segnalazione, ai sensi del precedente articolo 5, comma 2;

c) aver/non aver percepito/richiesto alcuna somma a titolo di indennizzo assicurativo;

d) aver/non aver presentato altre domande di aiuto per la realizzazione dei medesimi interventi di ripristino dei danni nell'ambito di aiuti pubblici;

e) la tipologia di interventi da realizzare.

5. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e documenti richiesti, pena la non ricevibilità della stessa.

6. La documentazione da allegare alla domanda di contributo, ai fini dell'istruttoria della pratica e della determinazione della spesa ammissibile a contributo, sarà dettagliata da ogni singolo bando.

Art. 9 – Procedimento di concessione dell'aiuto

1. L'istruttoria delle domande di aiuto è volta a verificare:

a) la correttezza e la completezza della documentazione presentata, ai fini dell'ammissibilità, nonché la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'ente richiedente;

b) il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità;

c) i requisiti oggettivi dell'intervento oggetto di contributo;

d) la coerenza con la segnalazione presentata e con le risultanze degli eventuali accertamenti in campo eseguiti dai tecnici subito dopo l'evento nei territori interessati, tenendo conto della delimitazione operata con apposito decreto;

e) eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altri finanziamenti pubblici o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, al fine delle necessarie riduzioni del contributo.

2. Il responsabile del procedimento dà notizia ai richiedenti dell'avvio del procedimento entro 15 giorni dalla presentazione della domanda mediante PEC.

3. Entro i termini stabiliti dal bando la struttura competente completa l'istruttoria, determina le spese ammissibili, gli aiuti concedibili, comunica al richiedente le comunicazioni in merito, e predispone l'atto per la concessione dell'aiuto, secondo le disponibilità del bilancio.
4. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto interessato gli estremi dell'atto di impegno definitivo di spesa e il Codice Unico di Progetto (CUP).

Art. 10 – Compiti e attività dei soggetti coinvolti nel procedimento

1. I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
   a) responsabile del procedimento;
   b) responsabile dell'istruttoria;
   c) commissione tecnica.
2. Le funzioni e i compiti assegnati ai soggetti di cui al precedente comma 1 saranno riportati nei singoli bandi.
3. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente allegato è istituita, senza costi aggiuntivi per la Pubblica amministrazione, una Commissione tecnica composta:
   a) dal dirigente della struttura regionale competente o un suo delegato, con funzione di presidente, che la convoca e la presiede;
   b) da un istruttore tecnico o amministrativo dell'Ufficio consorzi di miglioramento fondiario e consorterie;
   c) da almeno un tecnico dell'Ufficio consorzi di miglioramento fondiario e consorterie;
   d) da un segretario verbalizzante appositamente nominato o scelto tra i presenti;
   e) possono far parte della commissione tecnica tutti i funzionari appartenenti al Dipartimento Agricoltura e, se ritenuto necessario, anche funzionari di altre strutture regionali e/o consulenti tecnici individuati dal presidente.
4. La commissione, convocata dai soggetti di cui al precedente comma 1, procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico responsabile in merito:
   a) alla convalida del danno come diretta conseguenza della calamità naturale;
   b) all'approvazione della spesa ammissibile;
   c) all'eventuale definizione di prescrizioni;
   d) alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

Art. 11 – Vincoli e divieti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 della l.r. 17/2016, le opere di miglioramento fondiario e le relative infrastrutture finanziate con fondo perduto sono soggette ai seguenti vincoli:
   a) il mantenimento della funzionalità delle opere oggetto di finanziamento per almeno 10 anni;
   b) l'utilizzo dell'opera di miglioramento fondiario per almeno 10 anni ai fini della coltivazione dei fondi secondo la buona pratica agricola; tale impegno rimane in capo ai proprietari dei

terreni interessati, se coltivati direttamente dagli stessi, o dei conduttori delle aziende agricole ai quali i terreni sono stati dati in locazione[3].

2. Spetta alla Giunta regionale, con propria deliberazione, su richiesta motivata del beneficiario dell'aiuto e previa istruttoria tecnica favorevole da parte dell'ufficio competente, concedere l'autorizzazione al cambio di destinazione, totale o parziale, ovvero d'uso dell'opera finanziata prima che siano decorsi 10 anni dalla data di approvazione del saldo finale.
3. Ai fini della concessione dell'eventuale autorizzazione di cui al precedente comma 2, l'ufficio competente accerta la tipologia di coltura in atto, la sussistenza della valenza agricola dei terreni interessati oppure la destinazione agricola delle infrastrutture finanziate.
4. Eventuali ulteriori vincoli e divieti potranno essere previsti dai singoli bandi.

Art. 12– Controlli e revoche

1. Il rispetto delle tempistiche e il controllo della documentazione trasmessa dal beneficiario sono effettuati dal responsabile dell'istruttoria su tutte le domande in corso di istruttoria. L'Amministrazione può procedere a controlli amministrativi, verifiche in loco, anche a campione. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità saranno applicate le disposizioni contenute nella legge regionale 3 agosto 2016, n. 17.
2. La revoca totale o parziale degli aiuti di cui alle presenti disposizioni è disposta con provvedimento del responsabile del procedimento nei seguenti casi:
   a) il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
   b) il beneficiario fornisce, ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente.
3. La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato di una penale pari al 10 per cento del medesimo ammontare. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
4. La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al comma precedente comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.
5. Eventuali ulteriori diposizioni in merito potranno essere previste da ogni singolo bando.

Art. 13 – Disposizioni particolari

1. Per tutto ciò che non è specificato dal presente allegato si dovrà fare riferimento ai rispettivi bandi.

[3] Il consorzio di miglioramento fondiario è pertanto invitato a cautelarsi nei confronti del proprietario inadempiente mediante la sottoscrizione di apposite clausole di rivalsa, poiché il recupero del contributo può essere effettuato solo nei confronti del beneficiario di cui all'art. 3 dei presenti criteri applicativi.

Art. 14 – Disposizioni transitorie

1. Relativamente agli eventi calamitosi del 29-30 giugno 2024 e del 16-17 aprile 2025, formalmente riconosciute rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione n. 304 del 30 giugno 2024 e con il decreto n. 168 del 17 aprile 2025:
   a) i termini di presentazione delle domande di aiuto sono stabiliti entro due anni dal verificarsi della calamità naturale;
   b) per le domande di contributo presentate e che saranno presentate si applicano le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale 19 agosto 2024, n. 961, con particolare riferimento al Capo V;
   c) relativamente alle domande di cui alla precedente lettera b), per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dei lavori si applicano le disposizioni previste dall'art. 15 dell'allegato 1 della presente deliberazione.